

tare, voglia sfuggire dall'obbligo stesso adducendo che gliene mancano i mezzi.

Quanto alle altre proposte tendenti a chiarire la vera portata di queste disposizioni, io non ho niente da opporre; ho voluto solamente rispondere sopra questo punto di diritto, sul quale mi pareva essere stato enunciato un concetto erroneo.

**Presidente.** L'onorevole Zanolini ha proposto un'aggiunta a quest'allegato *D*, che è del tenore seguente:

« Il concessionario ha obbligo di attivare i treni facoltativi speciali e straordinari per trasporti militari, che saranno determinati dal Ministero della guerra, secondo le norme stabilite nei regolamenti vigenti riguardanti tali trasporti. »

L'onorevole Zanolini ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

**Zanolini.** A me pare che con quest'articolo 2, capo I, dell'allegato *D*, si possa riempire una lacuna che, a parer mio, esiste nel capitolato, per ciò che riguarda i trasporti militari. Difatti nel capitolato all'articolo 24 si leggono semplicemente queste poche righe relativamente ai trasporti militari: « I treni facoltativi e straordinari per trasporti militari saranno determinati dal Ministero della guerra d'accordo col concessionario.

Or bene, io credo che in un argomento di tanta importanza, quale si è quello dei trasporti militari, questa disposizione del capitolato sia troppo incompleta e quindi non abbastanza chiara; mi pare insomma che non determini in modo abbastanza positivo e chiaro gli obblighi della Società. Difatti, si può domandare: come si stabilirà quest'accordo per la determinazione dei treni? La Società concessionaria ed il Ministero della guerra tratteranno tra loro come da potenza a potenza, a condizioni eguali, con eguale competenza?

Io credo che questa non possa essere la intenzione del Governo; poichè la supremazia del ministro della guerra nei trasporti militari è evidente: è questione cotesta di interesse generale importantissima.

Non v'ha dubbio che deve esservi accordo fra il ministro della guerra e le Società concessionarie, per quanto riguarda i trasporti militari; ma il modo di ottenere questo accordo è già determinato dai regolamenti militari.

Abbiamo il regolamento 27 maggio 1880, il quale stabilisce una Commissione centrale dei trasporti militari presso il comando dello stato maggiore. Questa Commissione centrale non è

una Commissione esclusivamente militare, ma è una Commissione mista, ed è composta in questo modo:

**Presidente** — Il comandante del Corpo di stato maggiore;

**Vice-presidente** — Comandante in secondo del detto Corpo;

**Membri** — Il capo della direzione-trasporti del corpo di stato maggiore;

I commissari militari per le ferrovie del regno;

Uno o due delegati del Ministero dei lavori pubblici;

Uno o più delegati per ciascuna delle amministrazioni delle grandi reti ferroviarie del regno, specialmente pratici dei servizi del movimento e della trazione;

**Segretario** — Un ufficiale inferiore di stato maggiore.

Le attuali amministrazioni ferroviarie dell'Alta Italia, delle Romane, delle Meridionali e Calabro-Sicule, designeranno al Ministero dei lavori pubblici i nomi dei loro funzionari, destinati a rappresentarle nella Commissione centrale sudetta.

Con questa disposizione è evidente che il ministro della guerra ha voluto premunirsi contro qualunque abuso ed opposizione irragionevole che volessero fare le Società concessionarie dell'esercizio delle ferrovie; e queste disposizioni mi pare indispensabile siano ricordate nel capitolato che stiamo discutendo.

Le sole parole del capitolo che ho letto accennano ad un accordo indeterminato senza dire il modo col quale quest'accordo sarà stabilito, e certamente non sarà una garanzia sufficiente che le disposizioni del Ministero della guerra saranno osservate con la prontezza e regolarità, che sono necessarie nei trasporti militari.

Perciò mi sono permesso di presentare quell'aggiunta all'articolo 2° dell'allegato *D*, che l'onorevole Presidente ha letto alla Camera.

Io confido che Ministero e Commissione non avranno difficoltà alcuna di accettarla, perchè non porta aggravio finanziario nè alla Società, nè al Governo; ma serve per chiarire disposizioni di legge, che sono della massima importanza.

**Presidente.** Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti per isvolgere il seguente emendamento da lui proposto:

« Propongo che alle parole: *coi mezzi disponibili di trasporto* si sostituiscano le seguenti: *coi mezzi corrispondenti ai bisogni normalmente prevedibili.* »